



# COMUNE DI CEPPALONI

## PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. REG. **36**

Seduta del **30-12-2020**

Prot. n° \_\_\_\_\_ del 11-02-2021

OGGETTO: **Approvazione del piano economico finanziario TARI 2020**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11:30, nella Casa comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il **0 GIUSTINO CALABRESE - Vice Presidente**

Dei componenti sono presenti n. **11** e assenti **2**, come da seguente prospetto:

DE BLASIO ETTORE CARMELO LEOPOLDO	P	PUGLIESE DOMENICO	P
CATAUDO CLAUDIO	A	MAZZONE MARA	P
BARONE EMANUELA	P	PEPICELLI STEFANIA	P
TRANFA CLORINDO	P	FIORILLO ELIO GRAZIANO	P
CALABRESE GIUSTINO	P	CALIENDO ANGELINA	P
FANTASIA GIUSEPPE	A	Imbriani Emilio	P
CAVAIUOLO CARMEN	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Pezzolla.

### Premesso che

con delibera di C.C. n. 14 del 29.7.2020 si è stabilito che in attesa dell'approvazione definitiva delle tariffe, per l'anno 2020 il versamento della TARI avvenga in acconto per una percentuale pari al 66 % delle tariffe applicate per l'annualità 2019, in base ai modelli F24 di pagamento inviati ai contribuenti, in n. 3 rate con scadenza rispettivamente:

I rata al 31.08.2020, per un ammontare pari al 22%;

II rata al 15.10.2020, per un ammontare pari al 22%;

III rata al 30.11.2020, per un ammontare pari al 22%;

ferma restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, tenendo presente dell'eventuale conguaglio;

con la medesima deliberazione si è inoltre previsto di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

### Rilevato che

si è stabilito di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF del 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato che

l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale; Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani proposto dal competente Ufficio Tecnico Comunale che si allega e che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2020;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2020, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamato l'art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA che recita testualmente:

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime. »

Considerato che:

1. la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
2. la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
3. per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
4. il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 474.950,18 (al netto del contributo MIUR pari ad 960,69 - detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020) e comprende i costi fissi, pari ad € 385.479,40, ed i costi variabili, pari ai restanti € 89.470,78 come di seguito meglio rappresentato;
5. l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
6. che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;
7. Dato atto che i coefficienti devono rientrare tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
8. Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, deve rispettare i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe del Piano Economico Finanziario per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'Ambito Territoriale Ottimale di Benevento n. 33 del 14.12.2020, avente ad oggetto "Validazione del Piano Economico Finanziario del Comune di Ceppaloni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA N° 443/2019"

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 09/10/2014;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il parere dell'organo di revisione finanziario ex art. 239 del TUEL reso con verbale n. 22 del 20.12.2020 (prot. 10061 del 21.12.2020) allegato alla presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Uditi gli interventi dei consiglieri;

Relaziona il Sindaco.

Il Cons. Fiorillo segnala che non si comprende se si approvino le tariffe o il PEF della TARI 2020 in quanto dall'oggetto della convocazione di consiglio vi è solo l'approvazione del PEF e non delle tariffe che devono seguire proprio l'approvazione del PEF come dispone il DPR 158/99.

Alle ore 11:57 entra la Consigliera Pepicelli.

Inoltre, continua il Consigliere Fiorillo, il parere del revisore deve ritenersi nullo in quanto non corrisponde all'oggetto della proposta in discussione.

La Cons. Barone chiede se eventualmente si possa superare tale eccezione essendo oggi, oggetto di approvazione, una importante riduzione delle tariffe per i cittadini.

Il Cons. Fiorillo chiede che venga posta in votazione il rinvio della discussione della proposta per le osservazioni fatte fino ad ora.

Si passa alla votazione dopo una breve pausa, della proposta del Consigliere Fiorillo.

Sono presenti i medesimi Consiglieri dopo la pausa.

Votanti: 11, favorevoli 4 (Pepicelli, Caliendo, Imbriani, Fiorillo), contrari 6, astenuti zero. Il Consiglio respinge.

Riprende la parola sempre il Cons. Fiorillo che fa un *excursus* della normativa sull'adozione del nuovo PEF della TARI e delle sue verifiche da parte dell'ARERA.

Censura il ritardo con il quale sono stati trasmessi gli atti all'ATO che poi ha validato il piano.

Segnala come sia stato approvato il PEF 2020 in G.C. con un importo di euro 528.000 mentre oggi il PEF validato è di circa 474000 euro. Inoltre rileva come vi sia stata una iscrizione in bilancio di un importo più alto di quello dei 528.000 euro. Ritiene che sia obbligatorio prevedere una variazione di bilancio alla luce di tali dati ed eventualmente anche un fondo ristoro per i cittadini che hanno pagato di più.

La Cons. Barone segnala come gli uffici abbiano lavorato molto per il perfezionamento del piano redatto e validato dall'ATO che lo ha dichiarato coerente e congruo anche perchè la riduzione delle tariffe è stata fin dall'inizio uno degli obiettivi dell'attuale amministrazione. La riduzione delle tariffe è anche merito della cittadinanza che ha rispettato la raccolta differenziata.

Il Cons. Fiorillo rileva come i costi reali approvati dall'ATO sono quelli indicati da tre anni dal gruppo consiliare cui appartiene; pertanto, i cittadini hanno pagato molto di più gli anni passati su costi non effettivi ma che oggi sono validati in riduzione, costi questi sì, reali e noti da tempo.

Segnala che il Gruppo cui appartiene si asterrà dalla votazione motivando tale decisione per le ragioni ed eccezioni tecniche e contabili evidenziate, per l'assenza nell'oggetto della convocazione del Consiglio dell'approvazione delle tariffe e per l'errato parere formulato dal revisore dei conti. Rileva che solo per senso di responsabilità non voteremo contro.

La Cons. Barone censura come incoerente il voto di astensione del gruppo Cittadinanza Attiva in quanto vi è stata una riduzione delle tariffe dal 11 al 33%.

La Cons. Pepicelli precisa che pur essendoci ad avviso del suo Gruppo degli errori tecnici nella predisposizione degli atti approvati, il medesimo Gruppo si assume la responsabilità di astenersi e non di votare in modo contrario.

Con il seguente risultato della votazione, favorevoli 7, contrari zero, astenuti 4 (Pepicelli, Caliendo, Imbriani, Fiorillo);

## **DELIBERA**

1) di fissare per l'anno 2020, nelle misure di cui al piano economico finanziario allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013;

2) di dare atto che, in forza del regolamento della TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 36, in data 09/10/2014, saranno confermate le riduzioni tariffarie per la componente TARI già applicate all'anno 2019;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Benevento per l'anno 2020;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo con separata votazione (favorevoli 7, contrari zero, astenuti 4 (Pepicelli, Caliendo, Imbriani, Fiorillo), ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL al fine del rispetto dei termini di scadenza di approvazione del piano di che trattasi, oggetto di approvazione, entro il 31.12.2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Dott. Ettore Carmelo Leopoldo De Blasio

IL PRESIDENTE

f.to 0 GIUSTINO CALABRESE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Francesco Pezzolla

---

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Cosimo Caiola

-----  
La presente è copia conforme all'originale delibera e viene rilasciata per uso amministrativo.

Ceppaloni, addì 11-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Francesco Pezzolla

---

Il sottoscritto Angelo Mazzone certifica che la deliberazione di cui sopra viene pubblicata all'ALBO PRETORIO in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ceppaloni, addì 11-02-2021

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ATTI

F.to ANGELO MAZZONE

**COMUNE DI CEPPALONI**  
Provincia di Benevento

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO  
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

## IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

**PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020**

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

<b>Determinazione costi sostenuti</b>			
<b>CG</b> Costi di gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	<b>CSL</b> costi di lavaggio e spazzamento strade	<b>31.469,40 €</b>
		<b>CRT</b> costi raccolta e trasporto rsu	<b>201.479,40 €</b>
		<b>CTS</b> costi trattamento e smaltimento rsu	<b>80.000,00 €</b>
		<b>CRD</b> costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	<b>34.000,00 €</b>
		<b>CTR</b> costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	<b>70.000,00 €</b>
<b>CC</b> Costi comuni	<b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	<b>CARC</b> Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	<b>5.000,00 €</b>
		<b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	<b>22.000,00 €</b>
		<b>COal</b> Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	<b>31.961,77 €</b>
		<b>Amm</b> Ammortamenti	<b>0,00 €</b>
<b>CK</b> Costi d'uso del capitale	<b>Acc</b> Accantonamento  - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche  - di cui per crediti		<b>0,00 €</b>
			<b>0,00 €</b>
			<b>0,00 €</b>



	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	<b>R</b> Remunerazione del capitale		0,00 €	
	<b>Rlic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
<b>COI</b> Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>COI tv</b> Costi operati incentivanti variabili		0,00 €	
	<b>COI tf</b> Costi operati incentivanti fissi		0,00 €	
<b>AR</b> Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	<b>AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing <b>b</b>	0,00	fattore sharing <b>ω</b>	0,00
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>			0,00 €
	<b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>			0,00 €
<b>RC</b> Conguagli	<b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	<b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	coefficiente gradualità <b>γ</b>	0,00	rateizzazione <b>r</b>	0
	<b>(1+γ)RCtv/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>dopo sharing</b>			0,00 €
	<b>(1+γ)RCtf/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>dopo sharing</b>			0,00 €
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	Oneri variabili		0,00 €	
	Oneri fissi		0,00 €	
<b>Voci libere per costi fissi:</b>	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		

<b>Voci libere per costi variabili:</b>		Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
		Voce libera 6 €	0,00 €		
<b>Detrazioni</b>	<b>Df</b>	detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			<b>960,39 €</b>
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b>	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			<b>1,70%</b>
	<b>TVa-1</b>	Costi totali anno precedente			<b>0,00 €</b>
<b>Costi fissi effettivi</b>					<b>89.470,78 €</b>
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>					<b>0,00 €</b>
<b>TF - Totale costi fissi</b>	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COItf + (1+y)RCtf/r - Df$				<b>89.470,78 €</b>
<b>Costi variabili effettivi</b>					<b>385.479,40 €</b>
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>					<b>0,00 €</b>
<b>TV - Totale costi variabili</b>	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COItv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv/r$				<b>385.479,40 €</b>
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$				<b>474.950,18 €</b>

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

<b>Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b>						
<b>Quantità rifiuti prodotti:</b>	<b>Kg rifiuti utenze domestiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Kg rifiuti utenze non domestiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Kg totali</b>	<b>0,00</b>
<b>% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche</b>						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 406.699,84	<b>% costi fissi utenze domestiche</b>	<b>85,63%</b>	<b>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche</b>	$Ctuf = \Sigma TF \times 85,63\%$	<b>€ 76.613,83</b>
		<b>% costi variabili utenze domestiche</b>	<b>85,63%</b>	<b>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche</b>	$Ctuv = \Sigma TV \times 85,63\%$	<b>€ 330.086,01</b>
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 68.250,34	<b>% costi fissi utenze non domestiche</b>	<b>14,37%</b>	<b>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche</b>	$Ctnf = \Sigma TF \times 14,37\%$	<b>€ 12.856,95</b>
		<b>% costi variabili utenze non domestiche</b>	<b>14,37%</b>	<b>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche</b>	$Ctnv = \Sigma TV \times 14,37\%$	<b>€ 55.393,39</b>

**SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2020 è la seguente:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	<b>€ 406.699,84</b>	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 76.613,83</b>
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 330.086,01</b>

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	<b>€ 68.250,34</b>	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	<b>€ 12.856,95</b>
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	<b>€ 55.393,39</b>

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	50.731,24	0,75	397,80	0,80	0,321908	126,697281
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	48.304,90	0,88	343,32	1,40	0,377705	221,720241
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	30.446,46	1,00	221,86	1,80	0,429210	285,068882
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	29.605,22	1,08	212,50	2,20	0,463547	348,417522
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	7.675,96	1,11	50,75	2,90	0,476424	459,277643
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.197,00	1,10	12,00	3,40	0,472132	538,463444
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-OLTRE 700 MT DAL CASSONETTO	330,00	0,75	1,00	0,32	0,321908	50,678912
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-OLTRE 700 MT DAL CASSONETTO	89,00	0,88	1,00	0,56	0,377705	88,688096
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-STAGIONALE	6.775,49	0,75	66,20	0,56	0,321908	88,688096
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-STAGIONALE	20.415,20	0,88	184,73	0,98	0,377705	155,204169
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-STAGIONALE	785,00	1,00	4,00	1,26	0,429210	199,548217
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-STAGIONALE	150,00	1,08	1,00	1,54	0,463547	243,892265
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-STAGIONALE	55,00	1,11	1,00	2,03	0,476424	321,494350
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-STAGIONALE	130,00	1,10	1,00	2,38	0,472132	376,924411
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOC.AD USO NON CONTINUATIVO	82,00	0,75	1,00	0,56	0,321908	88,688096

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,00	0,52	4,55	0,256325	1,105177
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	619,38	0,54	4,83	0,266185	1,173188
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	2.292,00	0,50	3,97	0,246468	0,964297
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	480,00	0,90	8,00	0,443642	1,943168
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	1.001,00	0,89	7,80	0,438713	1,894589
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	3.459,00	0,95	8,26	0,468289	2,006321
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	2.150,00	0,98	9,24	0,483077	2,244359
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	231,00	1,22	9,98	0,601382	2,424102
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	4.478,00	0,78	6,85	0,384490	1,663838
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	856,00	0,91	7,98	0,448572	1,938310
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	400,00	0,41	5,00	0,202104	1,214480
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	180,00	5,54	48,74	2,730868	11,838754
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	157,00	4,38	38,50	2,159062	9,351498
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,00	2,00	16,99	0,985872	4,126803
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-STAGIONALE	100,00	0,78	4,79	0,384490	1,164686
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-LOC.AD USO NON CONTINUATIVO	290,00	0,95	5,78	0,468289	1,404425
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-ESERCIZI COMM.LI	96,00	0,36	3,18	0,179428	0,773624
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-ESERCIZI COMM.LI FINO A MQ.11	242,00	3,87	34,11	1,911608	8,287128

2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-ESERCIZI COMM.LI FINO A MQ.110	476,00	3,06	26,95	1,511343	6,546049
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESERCIZI COMM.LI	336,00	1,40	11,89	0,690111	2,888763
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ESERCIZI COMM.LI	180,00	0,66	5,82	0,326816	1,414262
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-ESERCIZI COMM.LI DA MQ.111	1.051,00	4,70	41,42	2,321238	10,062941
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-ESERCIZI COMM.LI DA MQ.111	262,00	3,72	32,72	1,835202	7,948774
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESERCIZI COMM.LI	1.284,00	1,70	14,44	0,837992	3,507783

## CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	113	96.040,34	0,00	96.040,34	4.802,02	75.056,91	-20.983,43	-19,39%	3.752,85	-1.049,17
1.2-Usò domestico-Due componenti	119	171.851,74	0,00	171.851,74	8.592,59	130.870,98	-40.980,76	-22,67%	6.543,55	-2.049,04
1.3-Usò domestico-Tre componenti	129	94.072,00	0,00	94.072,00	4.703,60	77.448,80	-16.623,20	-20,76%	3.872,44	-831,16
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	132	99.426,29	0,00	99.426,29	4.971,31	88.075,13	-11.351,16	-13,18%	4.403,76	-567,55
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	141	29.553,50	0,00	29.553,50	1.477,68	27.315,06	-2.238,44	-11,28%	1.365,75	-111,93
1.6-Usò domestico-Sei o piu' componenti	179	9.005,18	0,00	9.005,18	450,26	7.937,10	-1.068,08	-11,64%	396,86	-53,40
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	96	115,33	0,00	115,33	5,77	91,50	-23,83	-20,66%	4,58	-1,19
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	207	1.067,94	0,00	1.067,94	53,40	891,52	-176,42	-20,47%	44,58	-8,82
2.4-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	327	3.536,64	0,00	3.536,64	176,83	2.775,08	-761,56	-21,53%	138,75	-38,08
2.6-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	240	1.441,69	0,00	1.441,69	72,08	1.145,68	-296,01	-20,53%	57,28	-14,80
2.7-Usò non domestico-Case di cura e riposo	1001	2.243,15	0,00	2.243,15	112,16	2.335,63	92,48	4,12%	116,78	4,62
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie	124	11.259,64	0,00	11.259,64	562,98	9.102,78	-2.156,86	-21,15%	455,14	-107,84
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	195	7.332,63	0,00	7.332,63	366,63	5.864,02	-1.468,61	-20,02%	293,20	-73,43
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	88	887,64	0,00	887,64	44,38	698,89	-188,75	-21,26%	34,94	-9,44
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idra	190	13.648,59	0,00	13.648,59	682,43	9.640,74	-4.007,85	-29,32%	482,04	-200,39
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	214	2.564,06	0,00	2.564,06	128,20	2.043,18	-520,88	-20,65%	102,16	-26,04
2.14-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	400	565,68	0,00	565,68	28,28	566,63	0,95	0,16%	28,33	0,05
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	147	21.131,50	0,00	21.131,50	1.056,58	18.106,39	-3.025,11	-20,62%	905,32	-151,26
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	81	10.338,81	0,00	10.338,81	516,94	8.205,85	-2.132,96	-20,63%	410,29	-106,65
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	147	7.878,92	0,00	7.878,92	393,95	6.782,47	-1.096,45	-13,91%	339,12	-54,83
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi,...)	0	5.184,88	0,00	5.184,88	259,24	0,00	-5.184,88	0,00%	0,00	-259,24
<b>TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>589.146,15</b>	<b>0,00</b>	<b>589.146,15</b>	<b>29.457,31</b>	<b>474.954,34</b>	<b>-114.191,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>23.747,72</b>	<b>-5.709,59</b>